REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 376

a iniziativa del Consigliere Biancani presentata in data 3 luglio 2020

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DEL CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) E DEL SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGICO-SERVIZIO REGIONALE DELLE MARCHE (S.A.S.M.)
DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.)

(Riconoscimento del Club Alpino Italiano – C.A.I.)

1. Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico regionale, nel rispetto della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club Alpino Italiano), la Regione riconosce e promuove l'attività svolta dal Gruppo regionale Marche del Club Alpino Italiano, di seguito denominato C.A.I. e dalle sue articolazioni territoriali previsti dagli articoli 24 e 32 dello Statuto del C.A.I.

Art. 2

(Attività del Club Alpino Italiano – C.A.I.)

- 1. Il Gruppo regionale Marche del C.A.I. svolge le attività previste dalla specifica normativa di riferimento, dallo Statuto nazionale e da quello regionale.
- **2.** In particolare, il Gruppo regionale Marche del C.A.I. provvede:
- a) all'organizzazione delle scuole operanti presso le Sezioni del C.A.I. dirette ad offrire corsi di introduzione e specializzazione in escursionismo, alpinismo e sci-alpinismo, nonché studi e prove pratiche di materiali ed equipaggiamento;
- b) alla propaganda dell'educazione alpinistica-naturalistica nelle scuole e all'organizzazione di corsi giovanili di avvicinamento alla montagna;
- c) all'organizzazione di escursioni guidate allo scopo di diffondere la conoscenza della montagna e della flora e della fauna che la caratterizzano, nonché il rispetto dell'ambiente;
- d) all'individuazione, segnalazione, attrezzatura, manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nella montagna marchigiana e alla redazione di carte tematiche;
- e) all'organizzazione di incontri, convegni, studi e pubblicazioni aventi lo scopo di approfondire la conoscenza della montagna e dei problemi connessi;
- f) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi di proprietà o gestiti dal C.A.I medesimo e alla realizzazione di bivacchi a servizio di itinerari alpinistici o sci-alpinistici;
- g) allo svolgimento delle attività previste nell'ambito della Rete Escursionistica della Regione Marche (RESM) di cui alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione delle rete escursionistica della Regione Marche) con particolar riguardo alla realizzazione del relativo Catasto regionale;

h) alla realizzazione, unitamente al Servizio regionale delle Marche (S.A.S.M.) del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) di cui all'articolo 5, di iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei propri soci in merito alla prevenzione e alla sicurezza in montagna.

Art. 3

(Contributi regionali al C.A.I.)

- **1.** Per promuovere e favorire le attività di cui all'articolo 2, la Regione concede contributi a favore del Gruppo regionale Marche del C.A.I., nelle sue articolazioni territoriali.
- **2.** La Giunta regionale determina, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi regionali nel rispetto della normativa europea vigente in materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 4

(Attività di collaborazione del C.A.I.)

1. Il Gruppo regionale Marche del C.A.I. fornisce, previa richiesta, alla Regione e agli enti locali un parere in relazione ad opere pubbliche da realizzarsi in zone di montagna, sia per le conseguenze che potrebbero derivare all'ambiente montano, sia per gli aspetti tecnici connessi ad opere da eseguirsi in aree fortemente innevate, esposte a valanghe, dissesti idrogeologici o più in generale soggette a condizioni climatiche particolarmente difficili.

Art. 5

(Riconoscimento e promozione del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio regionale Marche)

1. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio regionale Marche, di seguito denominato S.A.S.M., quale articolazione territoriale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S).

- 2. La Regione promuove e favorisce le attività del S.A.S.M. dirette al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nella pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee, forristiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti.
- 3. La Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 39 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) e al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), riconosce le funzioni di coordinamento delle attività di soccorso effettuate dal S.A.S.M. negli ambienti che, per ragioni geomorfologiche o ambientali, non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e/o speleologica e relativa preparazione e certificazione anche di tipo sanitario.
- **4.** La Giunta regionale regola i rapporti con il S.A.S.M. mediante una o più convenzioni a valenza quinquennale e relativi protocolli operativi, da stipularsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
- 5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4, restano efficaci le convenzioni esistenti.

(Attività di soccorso ed elisoccorso del S.A.S.M.)

- 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 74/2001, si avvale del S.A.S.M. per l'attuazione degli interventi di ricerca, soccorso ed elisoccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi nonché per il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale.
- 2. Il S.A.S.M. opera in stretta collaborazione con il Sistema di Emergenza-Urgenza Sanitaria (S.S.U E.M.) dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) attraverso il numero unico 118 e con le costituende centrali operative del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (NUE 112).

- **3.** La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di emergenza ed urgenza sanitaria, regola i rapporti con il SASC mediante apposita convenzione e relativi protocolli operativi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).
- **4.** La convenzione di cui al comma 3 riconosce e disciplina, inoltre, la funzione delle scuole del CNSAS quali soggetti eroganti i servizi di formazione, aggiornamento e verifica del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 74/2001.
- **5.** Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le Aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 74/2001, anche del personale S.A.S.M..

(Attività di protezione civile del S.A.S.M.)

- 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), riconosce il ruolo del S.A.S.M. nell'ambito dell' attività di protezione civile svolta sul territorio anche allo scopo di implementare la collaborazione con le strutture regionali nello svolgimento delle relative attività operative ovvero dell'attività tecnica e logistica, la reciproca messa a disposizione di risorse umane e strumentali, nonché la definizione delle attività formative, di ricerca e sperimentazione.
- 2. Il S.A.S.M. collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività svolte in ambiente montano e ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile e impervio del territorio regionale con richiesta di specifica competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza, e concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.
- **3.** Il S.A.S.M. è esonerato dal pagamento della tassa di possesso per i veicoli di proprietà del medesimo ed immatricolati ad uso speciale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti dell'8 luglio 2014 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai veicoli ad uso speciale del soccorso alpino).

(Segni distintivi del S.A.S.M.)

1. Il S.A.S.M. può apporre sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il Numero Unico 118 del servizio di emergenza sanitaria ovvero il Numero Unico di Emergenza europeo 112 (NUE), in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, e dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

Art. 9 (Rete radio del S.A.S.M.)

1. La Regione, al fine di assicurare al S.A.S.M. un'efficiente rete radio in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del Servizio di Emergenza-Urgenza in ambito sanitario (S.S.U.E.M) e del Servizio regionale di Protezione civile, ferme restando le necessarie verifiche di natura dimensionale, tecnica ed operativa, concede al medesimo di installare gli apparati della propria rete radio nei siti che ospitano le reti regionali di diffusione radio e promuove le opportune intese tra il S.A.S.M., gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici finalizzate alla stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

Art. 10

(Contributi regionali al S.A.S.M.)

- 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, la Regione finanzia annualmente le spese per l'erogazione del pubblico servizio garantito dal S.A.S.M. e le spese di funzionamento della struttura ad esso direttamente collegata, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 4 dell'articolo 6, e al comma 2 dell'articolo 7. In particolare, sono oggetto di finanziamento:
- a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di elisoccorso 118 di cui all'articolo 6;
- b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del S.A.S.M. nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del S.A.S.M. medesimo;
- c) le spese per l'attività di acquisizione, adeguamento, ammodernamento e manutenzione

- delle dotazioni strumentali, con particolare riguardo alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso;
- d) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel S.A.S.M., relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative:
- e) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- f) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni negli ambienti impervi e la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal S.A.S.M..
- **2.** La Giunta regionale determina, con proprio atto, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

(Disposizioni finanziarie)

- **1. P**er il finanziamento degli interventi regionali di cui all'articolo 3 è autorizzata per l'anno 2021 la spesa massima di euro 5.000,00.
- **2.** Per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'articolo 10 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa massima di 5.000,00.
- **3.** Alla copertura della spesa autorizzata dai commi 1 e 2 si provvede per l'anno 2021, mediante incremento pari ad euro 10.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 9, Programma 03, ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022.
- **4.** A decorrere dagli anni successivi al 2021, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
- **5.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 12 (Abrogazione)

1. La legge regionale 13 agosto 1983, n. 23 (Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana) è abrogata dalla data di entrata in vigore di questa legge.